

## ***Campagna di accertamento dello stato di efficienza e manutenzione degli Impianti Termici***

*(Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - D.Lgs 192/05 e 311/06 – D.P.R. 59/09 – D.P.R. 74/2013, D.Lgs 48/2020)*

## ***Campagna di autocertificazione biennio 2018 – 2019 (scadenza al 31.05.2020 - prorogata al 31.10.2020)***

**Definizione IMPIANTO TERMICO di cui all'art. 2 l-tricies) D.lgs. n.192/2005:**

*"impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".*

***"Nuova campagna di autocertificazione biennio 2020 – 2021"***

*A partire dal 01.11.2020 per la nuova campagna di autocertificazione 2020-2021 si applica la **definizione di impianto termico** riportata all'art. 3, comma 1, lett. c) del **d.lgs. 48/2020**: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".*